



N° 7 / 2026

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



I termini per la richiesta di rimborso dei tributi locali

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20433/2026 ha stabilito che il termine quinquennale per la richiesta di rimborso dei tributi comunali, in caso di contenzioso, decorre dalla data di accertamento del diritto, con sentenza passata in giudicato, e non dalla data del pagamento.

La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di una Società di avvisi di pagamento dal 2007 al 2011 relativi alla Tassa Rifiuti in merito ad alcune aree produttive di rifiuto speciale per le quali la contribuente sosteneva che non vi fossero gli estremi per il versamento del tributo.

Con una sentenza del 2016 i Giudici avevano stabilito che il Comune doveva rideterminare la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2011 in base alle risultanze della perizia che aveva individuato le aree soggette alla tassa, perizia che non era stata contestata dal Comune stesso.

Passata in giudicato la sentenza del 2016, la ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme versate per le aree non soggette a tributo ottenendo un diniego da parte dell'Ente poiché, secondo il Comune, era scaduto il termine quinquennale di legge per presentare istanza di rimborso.

La Ctr, dopo aver confermato la sentenza di prime cure con la quale i Giudici avevano respinto le doglianze della Società, ritornava sui suoi passi revocando la sentenza precedente ed affermando il diritto della S.r.L. ad ottenere dal Comune di Salerno il rimborso delle somme versate per le aree oggetto del contendere.

Il Comune proponeva ricorso per Cassazione avverso le decisioni della CTR affermando che già la sentenza del 2016 non aveva intimato la restituzione delle somme limitandosi a decidere sulla tassabilità delle aree ai fini Tarsu.

I Giudici della Corte di Cassazione hanno però accolto le controdeduzioni della contribuente evidenziando come, in tema di tributi locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge 296/2006, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute è fissato in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza delle somme di cui si chiede il rimborso che, nel caso in esame, corrisponde al passaggio in giudicato della sentenza n. 6009/2016, con cui era stata *“definitivamente accertata la non assoggettabilità alla Tarsu di tutte le aree destinate alla vendita, al deposito, all'imballaggio e alle spedizioni delle merci, in quanto produttive di rifiuti speciali oggetto di smaltimento in proprio, così limitando la debenza della tassa alle surreali destinata ad uffici pari a soli 126 mq”*.

Prima della sentenza del 2016, la contribuente non poteva far valere alcun diritto al rimborso, per questo motivo, secondo i Giudici della Cassazione, le ragioni della Società devono essere accolte.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 20433/2026](#)



Tassa sui Rifiuti, lo smaltimento in proprio esenta dal pagamento del tributo?

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.19116/2026, ha stabilito che, ai fini TARI, lo smaltimento in proprio dei rifiuti in presenza del servizio pubblico non esclude in automatico il contribuente dal versamento del tributo.

La vicenda prende origine da una cartella di pagamento relativa alla TARSU dovuta per l'anno d'imposta 2015 con riferimento ad un ipermercato appartenente ad un gruppo societario.

La Società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo in ragione della mancata erogazione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti. Il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso, richiamando le precedenti pronunce sfavorevoli già intervenute per le annualità dal 2010 al

2014. Stessa sorte in appello dove i Giudici confermavano la decisione di prime cure ribadendo che il tributo resta dovuto anche qualora il contribuente provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti. Nella sentenza di secondo grado inoltre si evidenziava come il Comune aveva correttamente escluso dalla superficie imponibile le aree oggettivamente improduttive di rifiuti o destinate alla produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, limitando l'imposizione alle sole superfici effettivamente suscettibili di generare rifiuti urbani.

La Società ricorreva per Cassazione sostenendo che la natura di tassa del prelievo, quale corrispettivo di un servizio pubblico, implicherebbe la debenza del tributo esclusivamente in presenza dell'effettiva erogazione del servizio. In tale prospettiva, l'omessa raccolta dei rifiuti da parte del Comune avrebbe determinato un'irragionevole duplicazione dei costi, essendo la contribuente stata costretta ad affidare il servizio a un operatore privato. La ricorrente ha altresì dedotto che il Comune non avrebbe adottato un regolamento idoneo a disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani mediante la fissazione dei relativi limiti qualitativi e quantitativi.

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso.

Richiamando il disposto dell'art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147 del 2013, i Giudici ricordano come la mancata o irregolare prestazione del servizio non determina il venir meno dell'obbligazione tributaria, ma attribuisce esclusivamente il diritto a una riduzione della tariffa. La normativa, pertanto, distingue nettamente il presupposto impositivo dall'effettiva qualità della prestazione resa dall'ente locale, riservando alle ipotesi di disservizio esclusivamente effetti sul piano quantitativo del tributo.

La Suprema Corte, inoltre, si sofferma sulla ripartizione dell'onere della prova asserendo che, se incombe sul Comune dimostrare la sussistenza del titolo dell'obbligazione tributaria, grava altresì sul contribuente l'onere di provare eventuali circostanze per le quali è possibile ottenere una riduzione tariffaria o della superficie imponibile. Questo perché, trattandosi di deroghe al regime ordinario di tassazione, tali circostanze devono essere rigorosamente dimostrate.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dalla società, consistente nella prova dell'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetti privati autorizzati. Tale elemento, infatti, non dimostra che il ricorso allo smaltimento autonomo sia stato imposto dall'inesistenza o dalla grave inadeguatezza del servizio pubblico, ben potendo derivare dalla

necessità di gestire rifiuti speciali che, per loro natura, devono essere trattati al di fuori del circuito comunale.

In altre parole, la Corte, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che *“...il fatto d'avere avviato una certa quantità di rifiuti speciali allo smaltimento o recupero attraverso imprese specializzate non dimostra che a ciò sia stata costretta da disservizi comunali. Va inoltre osservato come le attività commerciali, come quella in oggetto, producono ordinariamente anche rifiuti speciali (ad es. imballaggi terziari) che non potrebbero comunque essere assimilati agli urbani e pertanto da avviarsi autonomamente allo smaltimento/recupero. A maggior ragione deve ritenersi pertanto che l'avviamento di rifiuti all'autonomo trattamento non sia sufficiente a provare che il servizio di raccolta comunale non sia svolto o lo sia in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, ciò che peraltro potrebbe condurre al diritto alla riduzione della tariffa e non all'esenzione”*.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 19116/2026](#)



L'incidenza di occupazione del suolo pubblico stabilisce l'entità della Tosap

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15419/2026, ha stabilito che, a fini del calcolo imponibile Tosap, il Comune deve verificare l'incidenza dell'occupazione del suolo pubblico.

Un Condominio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva respinto l'appello promosso nei confronti di un Comune siciliano per un contenzioso Tosap.

Il condominio aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune relativo al pagamento della TOSAP per il periodo compreso tra il 2011 e il 2012.

L'imposizione tributaria riguardava l'asserita occupazione temporanea di suolo pubblico mediante un ponteggio avente funzione strutturale, al quale risultavano ancorati tiranti e catene destinati a sostenere il portale e la facciata dell'edificio, residui di una porzione

danneggiata durante il secondo conflitto mondiale. Tali opere erano collegate alla restante parte del fabbricato allo scopo di garantire la conservazione delle opere artistiche presenti sulla facciata.

La Commissione tributaria regionale ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando l'appello del Condominio in quanto ha ritenuto corretta la pronuncia di prime cure evidenziando come, ai fini dell'assoggettamento al tributo, fosse irrilevante la specifica funzione svolta dal ponteggio installato.

Il ricorrente condominio motivava il ricorso in Cassazione asserendo in primo luogo una carenza motivazionale nella sentenza di appello.

La Cassazione respingeva la doglianza sostenendo che l'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in linea con quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., prescrive che la sentenza debba contenere una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

La motivazione della sentenza impugnata, sebbene particolarmente sintetica, espone in modo sufficientemente chiaro il fondamento della decisione adottata, consentendo di individuare la *ratio decidendi*. In particolare, il giudice d'appello ha affermato che, indipendentemente dalla funzione concretamente svolta dal ponteggio, permane comunque un'occupazione di suolo pubblico rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il giudice di appello avrebbe trascurato di valutare che il ponteggio svolgeva esclusivamente una funzione strutturale e che la sua collocazione, posta ad un'altezza tale da non impedire il transito dei pedoni, non determinava alcuna effettiva sottrazione del marciapiede all'uso pubblico. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la quantificazione della superficie tassabile operata dall'Amministrazione comunale non era corretta, evidenziando che una parte del ponteggio insisteva su un'area corrispondente al portale dell'edificio e alle relative colonne, appartenente alla proprietà privata e, pertanto, non riconducibile al suolo pubblico ai fini dell'applicazione della TOSAP.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura formulata dal ricorrente. La Suprema Corte evidenzia come il giudice di appello non ha svolto un adeguato accertamento circa l'effettiva incidenza della collocazione del ponteggio sull'utilizzo pubblico del marciapiede, omettendo di verificare se la struttura insistesse realmente sull'area destinata al transito pedonale. E ancora,

non risultano adeguatamente valutate le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali, finalizzate alla tutela delle opere artistiche e storiche presenti sulla facciata dell'edificio.

“Tali circostanze rivestono carattere decisivo, poiché, ove fosse accertato che il ponteggio non occupava il suolo pubblico, ovvero lo interessava soltanto in misura inferiore rispetto a quella considerata nell'avviso di accertamento, verrebbe meno, in tutto o in parte, il presupposto impositivo della TOSAP, con conseguente esclusione o rideterminazione del tributo richiesto”.

[Corte di Cassazione, sentenza n. 15419/2026](#)



La TARIG è dovuta per i mercati

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 412/2026, ha stabilito che la normativa di riferimento non prevede in modo espresso che la TARIG (Tariffa Rifiuti Giornaliera) debba considerarsi assorbita in modo automatico nel canone mercatale.

La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di accertamento esecutivo con il quale era stato richiesto il pagamento della TARIG in relazione all'attività commerciale esercitata su area pubblica.

Il ricorrente sosteneva che la TARIG dovesse ritenersi assorbita nel Canone Unico Patrimoniale (cd. canone mercatale), ai sensi dell'art. 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 e, conseguentemente, deduceva l'illegittimità della pretesa impositiva.

La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone mercatale avesse sostituito, per le occupazioni temporanee, anche il prelievo relativo ai rifiuti, in applicazione del principio di unicità del canone previsto dall'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019. Ha rilevato che il contribuente, titolare di concessione per posteggio fisso nel mercato comunale e operante per complessive 52 giornate nell'anno, aveva già corrisposto il

canone mercatale, all'interno del quale avrebbe dovuto ritenersi ricompresa anche la componente relativa alla TARIG.

La concessionaria proponeva ricorso assumendo che la sentenza di primo grado dava un'interpretazione non conforme al dato normativo.

La ricorrente, in particolare, evidenziava che l'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019 ha istituito il Canone Unico Patrimoniale mediante l'unificazione di taluni tributi e canoni preesistenti, ma non dispone l'automatico assorbimento della TARIG nel canone mercatale, né introduce un'esenzione dal relativo pagamento in favore degli operatori mercatali.

Secondo l'appellante, la TARIG mantiene natura di corrispettivo per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, distinto dal canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Il principio di unicità del canone, richiamato dall'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019, presuppone infatti una specifica disciplina regolamentare comunale che preveda l'inclusione della componente rifiuti nella tariffa unica, circostanza non ricorrente nel periodo oggetto di causa.

L'appellante osserva inoltre che il regolamento comunale vigente non contemplava l'assorbimento della TARIG nel canone mercatale e che soltanto con deliberazione del 27 novembre 2024 il Comune aveva approvato un nuovo tariffario recante una tariffa unitaria, destinata tuttavia a produrre effetti esclusivamente dal 1° gennaio 2025. Detto ciò, concludeva l'appellante, il Comune era legittimato a richiedere separatamente il pagamento della TARIG quale corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti, senza che ciò determinasse alcuna duplicazione del prelievo né violazione del principio di unicità del canone.

Per i Giudici di secondo grado l'appello è fondato poiché la concessionaria ha dimostrato che, per il periodo oggetto di causa, la TARIG non era ricompresa nel Canone Unico Patrimoniale e che tale inclusione è stata prevista dal Comune soltanto con il nuovo tariffario approvato nel novembre 2024 con efficacia dal 1° gennaio 2025.

Come eccepito dall'appellante, la normativa richiamata istituisce il Canone Unico Patrimoniale mediante l'unificazione di taluni tributi e canoni, ma non prevede espressamente che la TARIG sia automaticamente ricompresa nel canone mercatale, né dispone l'esenzione dal relativo pagamento per i titolari di concessioni di posteggio nei mercati.

Il principio di unicità del canone, previsto dall'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019, opera nei limiti stabiliti dalla medesima disposizione e presuppone che l'ente abbia disciplinato, nell'ambito della propria potestà regolamentare e tariffaria, l'inclusione della componente relativa ai rifiuti nella tariffa unica.

Nel caso di specie, tale presupposto non ricorreva. Il regolamento comunale vigente al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento non prevedeva infatti l'assorbimento della TARIG nel canone mercatale. Solo successivamente il Comune ha approvato un nuovo sistema tariffario unitario, destinato tuttavia a trovare applicazione esclusivamente dal 1° gennaio 2025, senza efficacia retroattiva.

[Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, sentenza n. 412/2026](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Rottamazione per i tributi locali: i nuovi termini

La rottamazione quinquies, recentemente introdotta in conversione del DL 36/26, in materia di tributi locali (oggetto di commento in un approfondimento pubblicato in un precedente numero) è già stata oggetto di modifica. La disposizione di riferimento è l'art. 10-quinquies del DL 38/26 inserito nel testo del decreto in sede di conversione dalla L. 88 del 22 maggio 2026.

Infatti, dopo qualche giorno dalla sua introduzione, con la legge 113 del 25 giugno 2026 in conversione del DL 63/26, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema per aggiornare le date che caratterizzano questo istituto. In particolare, il nuovo calendario delle scadenze è stato disegnato dal c. 3 dell'art. 1-sexies.

Nel presente contributo si torna sul tema, per aggiornare le nuove tempistiche da rispettare.

La rottamazione quinquies ampliata, permette la definizione dei debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Va rammentato che la rottamazione è una possibilità che il singolo ente può decidere se innescare o meno, tramite propria deliberazione.

Il primo aspetto che è stato aggiornato è stato proprio il termine entro il quale il Comune ha la possibilità di comunicare all'agente della riscossione l'adesione all'istituto.

L'art. 10-quinquies c. 2 del DL 38/26 prevede che:

*"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il **31 luglio 2026** [il precedente termine era fissato al 30 giugno, n.d.a.], all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026".*

Vi è quindi un mese di tempo in più per effettuare tale comunicazione.

Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo. L'efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Peraltro, l'agente della riscossione ha già reso disponibili le modalità di comunicazione di tale adesione; la scelta operata dal comune dovrà essere notificata ad Agenzia delle Entrate Riscossione tramite PEC all'indirizzo dedicato:

adesione.rottamazione5.enti@pec.agenzia riscossione.gov.it, unitamente all'apposito modulo debitamente compilato disponibile sul proprio sito:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/enti-territoriali-comunicazione-del-provvedimento-di-applicazione-della-definizione-agevolata/>

La decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria; è quindi preclusa agli enti la possibilità, ad esempio, di scegliere quale entrate o quali annualità definire.

La procedura

A decorrere dal **15 ottobre 2026** (anche questo termine prorogato rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre) Agenzia delle Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Viene anche spostato l'arco temporale nel quale i contribuenti possono presentare istanza di adesione: questa adesione può essere espressa **tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026** (rispetto al precedente periodo 16 settembre 2026 - 31 ottobre 2026).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:

- in unica soluzione entro il **31 marzo 2027** (anche questo termine prorogato rispetto a quello precedente del 31 gennaio 2027) ovvero
- in caso di **rateizzazione** (anche in questo caso le date sono state aggiornate) le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30

novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1 aprile 2027.

Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il **28 febbraio 2027** (rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2026), comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Nel calcolo di quanto dovuto si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto con la definizione, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la richiesta di definizione agevolata.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Approvazione dei Pef, Regolamenti e Tariffe della TARI

Ricordiamo che, come stabilito dalla legge di bilancio 2026, entro il **31 luglio** i Comuni devono approvare definitivamente il Piano Economico Finanziario (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI. Questa scadenza, stabilita dalla Legge di Bilancio in modo strutturale, garantisce agli enti locali più tempo per allineare i documenti contabili al nuovo metodo tariffario di ARERA.

La scadenza del 31 luglio è il termine ultimo e inderogabile per una serie di adempimenti fondamentali:

- **Piano Economico Finanziario (PEF):** approvazione dei costi del servizio rifiuti basati sul metodo MTR-3 di ARERA.
- **Tariffe TARI:** definizione delle aliquote definitive per l'anno in corso.
- **Regolamenti:** eventuale modifica delle regole di applicazione del tributo, come riduzioni ed esenzioni.

La mancata approvazione entro questa data comporta la proroga delle tariffe dell'anno precedente, con possibili ripercussioni sulla riscossione.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.